

1. Il ricorso è respinto.
2. Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 188 del 3.7.99.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2000

nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS) contro Parlamento europeo (¹)

(«Appalto pubblico di servizi — Trasporto di persone mediante veicoli con autista — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Principi di buona amministrazione e leale cooperazione — Rigetto di offerta»)

(2000/C 273/19)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Imbach e A. Dissler, del foro di Strasburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Parlamento europeo (agenti: P. Runge Nielsen e O. Caisou-Rousseau), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Parlamento di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente in relazione al bando di gara n. 99/S 18-8765/FR, relativo ad un appalto di servizi di trasporto di persone mediante veicoli con autista in occasione delle sessioni del Parlamento a Strasburgo e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor R. García Valdecasas, presidente, nonché dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: M. G. Hertzig, amministratore, ha pronunciato il 6 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle del Parlamento.

(¹) GU C 246 del 28.8.99.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

(Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione bancaria — Urgenza — Equilibrio degli interessi)

(2000/C 273/20)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud) con gli avv.ti N. Bromfield e C. Thomas, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Bandt, Van Hecke, Lagae e Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE (caso IV/35. 134 — Trans-Atlantic Conference Agreement), nella parte in cui essa applica alla ricorrente, al suo art. 8, un'ammenda di 13 750 000 euro, il presidente del Tribunale ha emesso il 28 giugno 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) La ricorrente dispone di un termine di quindici giorni per presentare in cancelleria una domanda di trattamento confidenziale.
- 3) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2000/C 273/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH, con sede in Lüchow (Germania), rappresentata dall'avv. U. Doepner, del foro di

Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val St. Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone», il presidente del Tribunale ha emesso, il 28 giugno 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone».*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 maggio 2000

nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)

(2000/C 273/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio a Ispra presso il Centro comune di ricerca (CCR), residente in Besozzo (Italia), rappresentato dall'avv. V. Salvatore, del foro di Pavia, con domicilio eletto in Varese, via Speroni 14, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valsesia), avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori diretti ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione con cui è stata disposta la destituzione del richiedente, emanata dalla Commissione il 30 settembre 1999, il presidente del Tribunale ha emesso, il 18 maggio 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Koninklijke Philips Electronics N.V. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2000

(Causa T-177/00)

(2000/C 273/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 giugno 2000 la Koninklijke Philips Electronics N.V., con gli avv. Clive Stanbrook, Q.C. e Filip Ragolle dello studio Stanbrook-Hooper, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, la decisione del Consiglio che respinge la proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone;
- porre a carico del Consiglio, ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, CE, il risarcimento del danno causato alla ricorrente dall'illegittimo rigetto della proposta di regolamento della Commissione o, in alternativa, dalla mancata adozione di idonee misure di tutela prima dello scadere del termine di 15 mesi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae origine dalla mancata adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione 7 aprile 2000 di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone [COM (2000) 195 def.]. Secondo la ricorrente il fatto che il Consiglio non abbia raggiunto la maggioranza semplice a sostegno della proposta della Commissione, combinato con lo scadere del termine di 15 mesi di cui all'art. 6, n. 9. del regolamento di base ⁽¹⁾, equivale a una decisione negativa definitiva, che essa impugna nel presente procedimento.

Gli argomenti della ricorrente a sostegno dell'annullamento si articolano sostanzialmente in due capi. Da un lato, la ricorrente sostiene che, scaduto il termine di 15 mesi, il Consiglio in sostanza non era legittimato a respingere la proposta della Commissione, non essendosi previamente occupato dell'accertamento dei fatti e degli aspetti procedurali del caso in oggetto. Conformemente al regolamento di base, il Consiglio stesso ha limitato la possibilità di modificare alcuni aspetti della proposta, rimanendo al contempo entro i confini dell'accertamento